



Comune di Sarsina

Provincia di Forlì-Cesena

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2008 (Delibera C.C. n. 4 del 21/02/2008)

1. Aliquota ridotta 6,00 per mille per:

- a) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi (proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti reali di godimento) e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) unità abitative di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate;
- c) alloggi regolarmente assegnati, dall'ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- d) unità abitative possedute da cittadini italiani residenti all'estero, purchè non locate;
- e) unità abitative concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale;
- f) unità abitative possedute da soggetti obbligati a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, purchè utilizzate, quali abitazioni principali, dai familiari del possessore;
- g) unità immobiliari costituenti pertinenze dell'abitazione principale (o dell'abitazione alla medesima equiparata), anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L'aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza.

2. Aliquota maggiorata 7,00 per mille per:

- a) unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto 1);

3. Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:

- a) ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili (*) e la Cat. Catastale A10;

4. Aliquota del 4,00 per mille per:

- a) unità immobiliari diverse dalle abitazioni acquistate, edificate o locate per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi.
- c) Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- d) Nuova costruzione di edifici ad uso abitazione e relative pertinenze, purchè trattasi di prima casa e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
- e) Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze posseduti da soggetti con famiglia composta da tre o più figli a carico ai fini fiscali, con indicatore assoluto ISEE., riferito all'anno precedente, non superiore ad Euro 20.000,00. I soggetti interessati dovranno presentare a pena di decadenza dai benefici apposita autocertificazione entro il 31 luglio di ogni anno, allegando copia della certificazione ISEE riferita all'anno precedente. Tutti i requisiti (numero di figli a carico + ISEE) devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente pertanto nel caso in cui il diritto all'agevolazione maturi in corso d'anno il contribuente potrà beneficiarne a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

DETRAZIONI :

- **Misura unica della detrazione Euro 129,11:** Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille) e per aliquota 4 per mille limitatamente al punto e); La parte di detrazione non assorbita dall'imposta sull'abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate.

Per l'abitazione ceduta in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado la detrazione spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela o affinità entro il suddetto grado con l'utilizzatore (non soggetto passivo) in via principale dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo indipendentemente dalla quota di possesso (così come previsto per legge in via generale) mentre gli altri contitolari beneficeranno unicamente dell'aliquota ridotta, sempre che risultino parenti o affini entro il 2° grado dell'utilizzatore.

Ulteriore detrazione a decorrere dall'anno 2008

- Per l'abitazione principale, così come definita per espressa previsione legislativa, in aggiunta alla detrazione di € 129,11, l'art. 1, comma 5, della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha previsto un'ulteriore detrazione nella misura dell'1,33 per mille della base imponibile ICI. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00 viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. In caso di più soggetti passivi aventi titolo, la detrazione è rapportata alla percentuale di possesso. L'ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli). Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione principale, sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille, deve essere incluso anche il valore delle eventuali pertinenze limitatamente a un C/6 e un C/2.

Entrambe le detrazioni spettano anche al soggetto passivo che in seguito e provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione, situato nel medesimo Comune ove è ubicata la casa coniugale. In questo caso le detrazioni saranno calcolate in base alla quota di possesso.

(*) Con delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Con atto CC. n. 4 del 21/02/2008 è stata prevista, per l'anno 2008, una rivalutazione del 2,00% rispetto ai valori già applicati per l'anno 2007.

La dichiarazione ICI deve essere presentata all'Uff. Tributi del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007.

Nuovo conto corrente postale per versamenti ICI

c.c.p. n. 88709506

INTESTATO A: CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.A. COMUNE DI SARSINA-FC-ICI